

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2001, n. 285.

Recepimento dell'accordo regionale che disciplina l'inserimento di nuovi pediatri nel territorio regionale ai sensi del comma 7, dell'art. 17, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272.

Pag. 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2001, n. 291.

Sospensione temporanea tariffario regionale per prestazioni di sanità pubblica veterinaria riferite all'emergenza BSE

Pag. 38

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2001, n. 354.

Art. 15, legge regionale n. 25/1996. Procedimento per la copertura del posto di Direttore della Struttura di consulenza e coordinamento delle attività di pianificazione comunale. Approvazione della scheda relativa alle caratteristiche del posto da ricoprire e dell'avviso informativo

Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2001, n. 79.

Modifica della direzione dei lavori per la realizzazione, installazione ed avviamento del sistema informatico di supporto all'emergenza sanitaria, servizio 118, per il territorio della Regione Lazio

Pag. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2001, n. 96.

Trasferimento beni immobili da reddito di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla comunione tra le Aziende sanitarie locali del Lazio ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/1994 così come modificata dalla legge regionale n. 37/98, da Comune di Tarquinia a Comunione tra le ASL del Lazio

Pag. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2001, n. 116.

Legge regionale n. 87/90, art. 8, comma 6, modificata con legge regionale n. 16/95. Autorizzazione annuale alla pesca a scopo di studio, ricerca, sperimentazione nel bacino del fiume Tevere. Elenco nominativi Università agli Studi di Roma "Tor Vergata"

Pag. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2001, n. 124.

Trasferimento beni immobili da reddito di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla Comunione tra le Aziende sanitarie locali del Lazio ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/1994 così come modificata dalla legge regionale n. 37/98. Comune di Viterbo. Comunione tra le ASL del Lazio

Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2001, n. 132.

Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, art. 8: "Osservatorio regionale per il commercio". Modifica integrativa al D.P.G.R. n. 822 del 22 dicembre 2000 di costituzione dell'Osservatorio regionale per il commercio .

Pag. 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2001, n. 180.

Convocazione degli organi rappresentativi delle Comunità montane del Lazio, ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni

Pag. 71

ORDINANZA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE 28 febbraio 2001, n. 7.

Nomina direttore lavori ed incarico redazione piano di sicurezza. Progetto esecutivo per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di agibilità inerente l'edificio di culto "S. Lorenzo" sito nel Comune di Gerano (RM)

Pag. 71

ORDINANZA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE 28 febbraio 2001, n. 8.

Sisma 11 marzo 2000. Acquisto n. 4 teli da copertura, Comune di Canterano (RM)

Pag. 72

ORDINANZA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE 28 febbraio 2001, n. 9.

Sisma 11 marzo 2000. Realizzazione tendo-struttura da adibire ad edificio di culto, Comune di Canterano (RM).

Pag. 73

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI E DELLA PRESIDENZA 28 febbraio 2001, n. 99.

Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82 "Benefici previsti per le comunità giovanili", capitolo 28185, esercizio finanziario 2000. Inammissibilità del progetto. Centro Sportivo Italiano, Comitato provincia di Latina ...

Pag. 74

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI E DELLA PRESIDENZA 28 febbraio 2001, n. 100.

Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82 "Benefici previsti per le comunità giovanili", capitolo 28185, esercizio finanziario 2000. Inammissibilità del progetto. Comune di Guidonia Montecelio

Pag. 75

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 FEB. 2001

=====

ADDI' **27 FEB. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS


ASSENTI: FORMISANO & VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 285

OGGETTO: Recepimento dell'Accordo regionale che

Disciplina l'inserimento di nuovi pediatri nel territorio regionale ai sensi del comma 7 dell'art.17 del

D.P.R. 28.07.2000 n.272.



Oggetto: Recepimento dell'Accordo regionale che disciplina l'inserimento di nuovi pediatri nel territorio regionale ai sensi del comma 7 dell'art.17 del D.P.R. 28.07.2000, n.272

DELIBERA

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28.07.2000, n.272 concernente il *Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti di libera scelta*;

VISTO in particolare il comma 7 dell'art.17 integrato dall'Allegato C del citato D.P.R. n.272/00 che rinvia alla possibilità di disciplinare con modalità diverse l'inserimento graduale sul territorio di nuovi pediatri convenzionati, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con le quali possono essere stabiliti accordi regionali specifici finalizzati a garantire la piena attuazione del diritto all'assistenza e la libera scelta del cittadino;

Considerato che in diverse zone del territorio regionale la piena attuazione del diritto all'assistenza pediatrica e la libera scelta del cittadino non sono garantite per carenze di medici specialisti pediatri convenzionati;

Vista la propria deliberazione del 19.12.2000, n.2572 con la quale è stato istituito il Comitato regionale per la pediatria ai sensi dell'art.12 del citato D.P.R. n.272/00;

RILEVATO che il Comitato Regionale sulla proposta di accordo regionale, predisposto in attuazione del richiamato comma 7, dell'art.17 del D.P.R.n.272/00, si è espresso in maniera favorevole nella seduta del 15.02.2001, come da verbale, parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che lo schema di accordo regionale era stato oggetto di confronto con le OO.SS. di categoria firmatarie del Accordo collettivo nazionale, maggiormente rappresentative a livello regionale, rispettivamente negli incontri indetti il 21.11.00, il 15.12.00 e il 9.02.01 e che, infine, le parti trattanti hanno sottoscritto in data 15.02.2001 l'accordo regionale, allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;

VISTA la legge n.15 maggio 1997, n.127;

All'unanimità,

DELIBERA


- di recepire l'allegato accordo regionale che disciplina l'inserimento graduale in convenzione, di nuovi pediatri di libera scelta sul territorio, sottoscritto tra le parti nell'incontro del 15.02.2001, ai sensi del comma 7 dell'art.17 del D.P.R. n.272/00, accordo che è parte integrante del presente provvedimento;

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127 e verrà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

28 FEB. 2001



Il presente accordo regionale disciplina, ai sensi del 7° comma dell'art. 17 (rapporto ottimale) del D.P.R. del 28.07.2000, n.272 che regola i rapporti con i pediatri di libera scelta, l'inserimento di nuovi pediatri convenzionati nel territorio.

Premesso che:

- a) La scelta e gli elenchi dei pediatri convenzionati nella Regione Lazio è organizzata per distretti sanitari.
- b) Il pediatra convenzionato nel comune di Roma, fermo restando che può essere iscritto nell'elenco di una sola AUSL può acquisire scelte su tutto il territorio comunale.
- c) Dei medici convenzionati più del 60% sono massimalisti.
- d) In molti comuni anche con popolazione superiore a 10.000 abitanti il diritto di scelta può essere esercitato solo con un medico del comune limitrofo, distante spesso più di 20 Km, con ripercussioni sull'assistenza e disagio per i cittadini.
- e) Occorre garantire sul territorio regionale uniformità nell'erogazione dell'assistenza e la libera scelta del cittadino.

Si concorda che

Il rapporto ottimale previsto all'art. 17 del D.P.R. del 28.07.2000, n.272 nella Regione Lazio sarà basato sui sotto elencati criteri.

- 1) Per ogni distretto deve essere convenzionato un pediatra per ogni 650 bambini o frazione superiore a 325 in carico ai pediatri convenzionati, risultanti alla data della formazione del rapporto ottimale.
- 2) In sede di pubblicazione delle carenze di pediatria le AUSL, sentito il Comitato di Azienda di cui all'art. 11 del D.P.R. n.272/2000, dovranno indicare il comune o la frazione del distretto carente dove il neo-inserito dovrà obbligatoriamente operare.
- 3) Le AUSL, nel comunicare quanto previsto al precedente punto 2) dovranno tenere presente nell'ordine dei:
 - a) Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti sprovvisti di pediatri convenzionati:
 - b) Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti dove i pediatri convenzionati sono tutti massimalisti o uno soltanto può acquisire scelte.
 - c) Frazioni di comuni con popolazione superiore a 2000 abitanti dove non esiste il pediatra convenzionato.
 - d) Circoscrizioni del comune di Roma o frazioni di esse, dove non esiste un pediatra convenzionato oppure tutti sono massimalisti.
- 4) La formazione del rapporto ottimale e la rilevazione delle carenze saranno effettuate dal Dipartimento S.S.R. d'intesa con le Aziende: Il Dipartimento provvederà a darne comunicazione alle OO.SS. di categoria su richiesta delle stesse.
- 5) La data della rilevazione delle carenze è stabilita al 30 settembre 2000.
- 6) L'inserimento in convenzione dei nuovi pediatri sarà effettuato gradualmente nel rispetto delle esigenze assistenziali presenti nel territorio.
- 7) Per le successive rilevazioni si farà riferimento a quanto è stabilito, in tema di rapporto ottimale, dall'art. 17 integrato dall'allegato C del D.P.R.n.272/2000.
- 8) La pubblicazione di una eventuale zona carente, determinata dal trasferimento di un medico dovrà avvenire anche in periodi diversi da quanto previsto dall'art. 18 del citato D.P.R. in tali



Per copia autentica
all'originale
Se la vede

casi l'ubicazione dello studio dovrà coincidere con la zona del Comune nella quale esercitava il pediatra trasferito, allo scopo di garantire la continuità assistenziale ai minori.

9) Nell'ipotesi che in un ambito del distretto si verifichi una carenza di assistenza determinata sia dal fatto che tutti i pediatri convenzionati in quel medesimo distretto abbiano scelte pari o superiore al massimale individuale sia da particolari situazioni orografiche, di viabilità o di distanze dell'ambulatorio del pediatra convenzionato più vicino che può acquisire scelte, l'AUSL può chiedere la pubblicazione di una **zona carente straordinaria**, sentito il Comitato di Azienda e d'intesa con il Comitato regionale. L'AUSL, nel segnalare la carenza, deve indicare il comune dove il neo inserito obbligatoriamente deve garantire l'assistenza ambulatoriale. Tale pubblicazione potrà avvenire anche in periodi diversi da quelli previsti dall'art.18 del D.P.R. n.272/2000.

10) Le parti firmatarie concordano che la verifica per valutare il raggiungimento degli obiettivi proposti dal presente accordo deve avvenire a partire dal 1 gennaio 2002.


Sottoscritto in data 15/2/2001

L'Assessore alla Sanità Luigi...

La F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri) Stefano...

La F.N.A.M.-C.I.P.E (Federazione Nazionale Area Medica - Confederazione Italiana Pediatri) Roberto...

Per copia
all'originale
Le Monde



cur

Comitato regionale per la Pediatria di libera scelta

Convocazione del 15 febbraio 2001, ore 10.

Verbale relativo al punto integrativo iscritto all'Ordine del Giorno concernente "Applicazione del comma 7 dell'art.17 del D.P.R. del 28.07.2000 n.272".

La parte pubblica presenta la proposta di accordo concernente l'inserimento graduale di pediatri sul territorio al fine di garantire la piena attuazione del diritto all'assistenza pediatrica e la libera scelta dell'assistito, sul cui testo intende confrontarsi con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale


Dopo averla illustrata chiede ai componenti un parere in merito.

I componenti del Comitato regionale di parte medica esprimono un parere favorevole sulla proposta di accordo segnalando alcune modifiche che sarebbe opportuno che l'Assessorato valutasse.

Le modifiche riguardano:

- Il punto 3), lettera d) deve essere specificato il parametro **popolazione e/o territorio** ai fini dell'articolazione del territorio circoscrizionale(parte di esse).
- Al punto 7) eliminare la congiunzione e dopo l'art.17 prima dell'Allegato C.
- Al punto 9) dopo la parola scelte, sostituire **è consentita** con **l'AUSL richiede** la pubblicazione.....

Supra
Am
Allegato
Allegato
Allegato



*De la parte pubblica
 il responsabile della
 di Assistenza Pediatrica*

IL DELEGATO DELL'AUSL (Dr. ELDA MELARANO)
Elida

IL SEGRETARIO
 (Luigi Paganis, P.M.)
[Signature]